

## TFR ACCANTONATO IN AZIENDA AL FONDO PENSIONE: UNA POSSIBILITÀ DA VALUTARE ATTENTAMENTE

Nei giorni scorsi la banca ha implementato l'applicativo HR Access (*sezione «inserisci dati personali»*) con la nuova funzione per trasferire l'eventuale TFR accantonato in azienda prima del 2007 al Fondo Pensione di Gruppo.

Trattandosi di una materia abbastanza ostica ed articolata, cerchiamo di fare chiarezza su molti aspetti, per permettere di fare una scelta consapevole.

Partiamo dalle basi...

**Cosa è il TFR?** Il Trattamento di Fine Rapporto, noto anche come "liquidazione", è una forma di salario differito ovvero una somma di denaro che il datore di lavoro accantona per il dipendente e che viene erogata al termine del contratto di lavoro, a prescindere dal motivo della cessazione. È pari al 6,91% della retribuzione annua e viene valorizzato ogni mese in busta paga con le voci WGM (*TFR a Fondo Pensione*) o WGR (*TFR a INPS mese corrente*).

**Dove viene accantonato il TFR?** In base alla scelta del dipendente, il TFR può essere destinato alla previdenza complementare, quindi ad un Fondo Pensione, o accantonato in "azienda", ma se questa ha 50 o più dipendenti, dal 2007 il TFR viene versato al Fondo Tesoreria INPS.

**Quanti TFR "in azienda" esistono?** Se accantonato in azienda, il TFR può essere diviso in 3 montanti sulla base delle riforme legislative in materia di TFR o di previdenza complementare intercorse nel tempo: TFR fino al 2000, TFR dal 2001 al 2006 e TFR dal 2007 in poi. Questi valori sono consultabili in HR Access > *visualizza dati personali* > TFR.

**Quali quote di TFR posso eventualmente trasferire al Fondo Pensione?** Nell'attuale procedura aziendale risultano trasferibili esclusivamente le quote di TFR effettivamente accantonate in azienda fino al 31/12/2006; il TFR successivo, versato al Fondo Tesoreria INPS, non risulta al momento oggetto della presente funzionalità.

### **Perché non ho quote di TFR nei primi 2 "montanti"?**

- Perché vieni da un'altra banca e il TFR che avevi accantonato nella precedente azienda ti è stato liquidato a seguito delle tue dimissioni;
- Perché hai chiesto anticipazioni nel corso della tua carriera lavorativa e queste, in base al criterio "first in, first out", sono andate ad erodere le quote più vecchie di TFR;
- Perché sei stato assunto dopo il 2006.

Chiarito il contesto, per capire se la scelta di trasferire il proprio TFR in azienda a Fondo Pensione abbia senso e sia vantaggiosa o meno, bisogna analizzare due aspetti importanti: **i rendimenti e la tassazione.**



n.156 – 26 maggio 2026

### **29 MAGGIO**

Termine per la conversione del premio aziendale 2025 in credito welfare

### **30 GIUGNO**

Termine per inserimento domande di part-time decorrenze 1° settembre, 1° ottobre e 1° novembre 2026

### **DA GIUGNO**

Possibile inserire la richiesta di contributo per familiari disabili 2026 da parte dei dipendenti ex CARIM

### **10 LUGLIO**

Termine entro cui devono tenersi le assemblee dei lavoratori per l'approvazione della piattaforma CCNL ABI




### **LE PROSSIME SCADENZE**

dettagli su [www.firstcisl.it/gruppocreditagricole](http://www.firstcisl.it/gruppocreditagricole)

## ASPETTATIVE DI RENDIMENTO

- Il TFR accantonato in azienda si rivaluta, secondo la formula di legge, con tasso fisso dell'1,5% annuo più il 75% dell'inflazione;
- Il TFR versato sul Fondo Pensione viene investito sulla o sulle linee scelte dal lavoratore pertanto non gode di una rivalutazione predeterminata poiché il risultato dipende dall'andamento del comparto scelto.

Di seguito riportiamo un grafico che mette a confronto la rivalutazione del TFR in azienda con i rendimenti medi delle linee attuali del nostro Fondo Pensione CAI negli ultimi 3, 5 e 10 anni.



Questa fotografia sembra confermare quello che i dati storici di COVIP (la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) affermano ovvero che, su orizzonti temporali lunghi, i comparti bilanciati e azionari dei Fondi tendono a superare, anche in maniera significativa, la rivalutazione del TFR.

**"Orizzonti temporali lunghi" che però, a seconda dei casi, potrebbero non essere a disposizione di quei dipendenti che conservano quote significative di TFR in azienda, quindi ante 2007, e che sono avviati verso la fase conclusiva della loro attività in servizio in cui, come è noto, la strategia ideale in tema di previdenza complementare prevederebbe il passaggio a linee di investimento più prudenti, come quelle garantite o obbligazionarie, i cui rendimenti potrebbero essere inferiori alla rivalutazione del TFR.**

**Alla luce di queste differenze in tema di rendimenti, la possibilità di trasferimento del TFR ante 2007 verso una linea bilanciata e/o azionaria del Fondo Pensione Crédit Agricole Italia può effettivamente essere valutata con attenzione da quei colleghi che hanno ancora davanti a sé un orizzonte temporale di almeno 10-15 anni.**

## ASPETTI FISCALI

- Il TFR in azienda, nel momento in cui viene liquidato al dipendente cessato (per pensionamento, esodo, dimissioni...) è soggetto a tassazione separata: CAI nel momento della liquidazione applica una ritenuta provvisoria del 23%, dopodiché l'Agenzia delle Entrate ricalcola successivamente l'importo dovuto in via definitiva, sulla base dell'aliquota media dei 5 anni precedenti la cessazione. Per quel che riguarda il nostro settore e in base alle nostre retribuzioni (con tutti i distinguo del caso sulla base di inquadramento, eventuale part time...) è quindi abbastanza scontato che la tassazione finale risulti più alta del 23% applicato provvisoriamente dal datore di lavoro, talvolta anche significativamente più alta per i colleghi con inquadramenti e redditi più alti.

- Il TFR versato sul Fondo Pensione viene invece tassato diversamente sulla base della scelta con cui l'iscritto decide di riscattare il proprio montante e dei regimi fiscali vigenti tempo per tempo.

Infatti il TFR ante 2007 eventualmente trasferito sul Fondo Pensione, in caso di riscatto dello stesso, NON beneficerebbe della tassazione più favorevole del 15% (tendente al 9% per la riduzione annuale dello 0,30% dopo il 15° anno di iscrizione alla previdenza complementare), bensì sarebbe assoggettato alle previgenti aliquote, ovvero: quella TFR (minimo 23%) per gli accantonamenti sino al 31/12/2000 e una aliquota determinata secondo le regole fiscali applicabili al montante maturato nel periodo 2001-2006, generalmente non inferiore al 23% e spesso superiore.

Qualora l'iscritto optasse invece per l'erogazione tramite Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.), avendone evidentemente i requisiti, potrebbe invece estendere l'applicazione dell'aliquota più vantaggiosa (15% tendente al 9%) anche alle somme accantonate nei periodi ante 2007, rivenienti anche da TFR, con un vantaggio fiscale potenzialmente significativo (sulla base dell'ammontare delle somme ante 2007).

**In definitiva, ribadendo che la scelta va valutata con attenzione caso per caso sulla base dell'età, degli anni mancanti alla pensione, della propensione al rischio, del reddito, delle possibilità con cui riscattare il Fondo Pensione, ecc..., se volessimo individuare i principali casi in cui potrebbe essere effettivamente vantaggioso per un collega trasferire il proprio TFR in azienda ante 2007 alla previdenza complementare (in base ovviamente anche all'ammontare dello stesso), questi sarebbero:**

- Collega con orizzonte temporale lavorativo medio-lungo alla luce del presunto miglior rendimento del TFR investito in una linea bilanciata-azionaria;
- Collega con "reddito alto" che non può o non vuole sfruttare la R.I.T.A. per riscattare il proprio Fondo Pensione ma che comunque può contare su una aliquota definita e non soggetta a successivo conguaglio da parte dell'AdE (aliquota comunque non particolarmente vantaggiosa in quanto superiore probabilmente al 23% come analizzato sopra);
- **Collega che intende percepire la propria posizione tramite la R.I.T.A. avendone i requisiti in quanto anche le somme riconducibili a periodi ante 2007 sarebbero assoggettate all'aliquota più favorevole ovvero quella tendente al 9%.**

Altri aspetti importanti da tenere in considerazione:

- La scelta di trasferire il proprio TFR ante 2007 a Fondo Pensione NON è revocabile;
- La scelta riguarda l'intero ammontare delle quote ante 2007, comprese le rivalutazioni maturate, e non può essere parziale;
- La quota di TFR oggetto di trasferimento viene girata tale e quale al Fondo Pensione di Gruppo senza applicazione di alcuna tassazione;
- I tempi per l'effettivo trasferimento a Fondo Pensione da parte dell'Amministrazione del Personale di CAI sono indicativamente di un mese;

**Un invito è rivolto in particolare ai colleghi esodandi che cesseranno dal servizio dal prossimo 1° luglio 2026, affinché velocizzino le loro valutazioni sull'eventualità del trasferimento del TFR a Fondo Pensione qualora ne ravvedano la convenienza, poiché i giorni lavorativi a disposizione sono ormai pochi.**

Ultimo spunto di riflessione, soprattutto per coloro che valuterebbero il trasferimento del TFR in "ottica R.I.T.A.": in considerazione del fatto che da tempo circolano indiscrezioni sulla stampa specializzata per cui le condizioni di questa particolare forma di rendita, fiscalmente molto vantaggiosa, potrebbero essere riviste dal legislatore, riteniamo più prudente effettuare la scelta non con troppo anticipo ma più a ridosso della data di cessazione dell'attività lavorativa.